Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina - DL 21/2022
A.S. 2564

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2564
Titolo:	Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina - DL 21/2022
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	39
Commissioni competenti:	Senato - 6ª Finanze e tesoro, Senato - 10ª Industria, commercio, turismo
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **39 articoli** suddivisi in **142 commi**.

L'**articolo 1 (commi 1 e 2)** dispone la **riduzione** delle aliquote di accisa sui carburanti **dal 22 marzo al 21 aprile 2022,** secondo gli importi esposti di seguito:

- per la **benzina**, la misura dell'accisa passa da 728,40 a **478,40 euro per 1.000 litri**;
- per il **gasolio usato come carburante**, l'accisa si riduce da 617,40 a **367,40 euro per 1.000 litri**.

Il **comma 3** sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.

Il **comma 4** sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il **meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008** (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. **I commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, **adempimenti specifici** a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad **accisa**, degli esercenti gli **impianti di distribuzione stradale di carburanti** nonché dei **titolari dei depositi** fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il **comma 7**, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Il **comma 8** prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e **fino al 31 dicembre 2022**, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con **decreto ministeriale**, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

L'**articolo 2** stabilisce che le **aziende private** possano **assegnare**, a titolo gratuito, ai propri **lavoratori dipendenti dei buoni carburante** che non concorrono alla formazione del reddito.

L'**articolo 3** prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza** disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta** pari al **12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'**articolo 4** riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas** (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale **credito d'imposta sia cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva **la possibilità di due ulteriori cessioni** solo se effettuate **a favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, **le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'**articolo 5 incrementa i contributi straordinari**, sotto forma di **credito d'imposta**, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** (energivore) e alle **imprese a forte consumo di gas naturale** (gasivore). Per le **energivore**, **viene incrementata dal 20 al 25 per cento** la **quota delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, **oggetto del contributo straordinario**. Per le **gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta** per l'acquisto del **gas naturale**, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, **oggetto del contributo straordinario.**

L'**articolo 6, comma 1,** estende la platea dei beneficiari **dei *bonus* sociali** per l'**energia elettrica ed il gas**, **elevando**, per il periodo **1 aprile – 31 dicembre 2022**, da 8.265 euro **a 12.000 euro** il **valore soglia** dell'**ISEE** per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai *bonus* in questione. Il **comma 2** quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

L'**articolo 7**, **commi 1-4** rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il **comma 1**, interviene sul **potere** del **Garante** di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa **richiedere** alle imprese dati, **notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo**. Il **mancato riscontro**, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari all'**1 per cento** del **fatturato** e comunque **non inferiore a 2.000 euro fino** ad un massimo di euro **200.000 euro**. **Analoga sanzione** si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed **elementi non veritieri**. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il **comma 2** prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita **Unità di missione** cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6). Il **comma 4** assegna all'Unità di missione un contingente di **8 unità** di **personale non dirigenziale**, con possibilità di utilizzo del comando. Il **comma 5** implementa gli **obblighi informativi** previsti **in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di** volumi di **gas** per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, **al Ministero della transizione ecologica e** all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) **i contratti** stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti**, nonché le modifiche** degli stessi (sempre entro 15 giorni). Il **comma 6 incrementa** la **pianta organica di ARERA** di **25 unità**, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al **monitoraggio e controllo** dei **mercati energetici**.

L'**articolo 8** consente alle **imprese con sede in Italia**, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di **maggio 2022** e **giugno 2022**, per un **numero massimo** di **rate mensili non superiore a ventiquattro**, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (**comma 1**). Il **comma 2** prevede che SACE S.p.A. rilascia le proprie **garanzie** in favore di **banche**, di **istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e di **altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**, entro un limite massimo di impegni pari a **9.000 milioni** di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai **piani di rateizzazione** concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.

L'**articolo 9** del decreto in esame stabilisce che **i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022**, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e **dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022**, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022: **sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022**; **sono cedibili**, **solo per intero**, dalle medesime imprese **ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, **fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari**, società appartenenti a un **gruppo bancario** o **imprese di assicurazione**.

L'**articolo 10** autorizza SACE S.p.A. a **rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie** per un impegno complessivo massimo **entro** i **5 miliardi** di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti** concessi sotto qualsiasi forma ad imprese **c**he gestiscono **stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale** ad **alto consumo energetico**, da individuarsi con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata **nei limiti delle risorse disponibili** autorizzate per la "Garanzia Italia SACE" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (l. n. 40/2020), in conformità alla disciplina sugli **aiuti di Stato**, **previa** notifica e **autorizzazione** della **Commissione UE**. Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge n. 1/2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai **fondi confiscati** alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, per un ammontare determinato, **nel limite massimo di 150 milioni** di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a **progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio** presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, **proposti anche dal gestore dello stabilimento** stesso **ed attuati dall'organo commissariale** di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque **impregiudicate le intese già sottoscritte** fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'**articolo 11** prevede la possibilità di riconoscimento, **nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale**. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il **comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali** previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il **comma 3** provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai **commi 1 e 2**.

L'**articolo 12 riconosce** entro determinati limiti di spesa **l'esonero contributivo** previsto dalla normativa vigente **per le assunzioni** a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di **lavoratori** di qualsiasi età provenienti **da imprese in crisi, anche** ai casi in cui tali assunzioni riguardino **lavoratori licenziati** per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, **ovvero lavoratori impiegati** in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, **il beneficio in esame non è cumulabile** con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.

L'**articolo 13** rifinanzia per il **2022** i contributi c.d. *marebonus* e *ferrobonus*, con **risorse aggiuntive** rispettivamente pari a **19,5** e a **19 milioni di euro**.

L'**articolo 14** reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. L'intervento in questione **è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso** l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.

L'**articolo 15 incrementa** l'importo delle **provvidenze finanziarie**, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.

L'**art. 16 esonera** le imprese dell'**autotrasporto** dal dovere di **contribuire al funzionamento** dell'**Autorità per la regolazione dei trasporti** per l'esercizio finanziario **2022.**

L'**articolo 17** istituisce un **fondo di 500 milioni** di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'**autotrasporto**.

L'**articolo 18** introduce un **credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca** pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per l'**acquisto del carburante** effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**. Il credito d'imposta è **cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di **due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è **utilizzato dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'**articolo 19** stabilisce che le **esposizioni** in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle **banche** e dagli **altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito** e destinate a finanziare le attività delle imprese **agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, in forma **individuale** o

societaria, possono essere **rinegoziate** e **ristrutturate** per un periodo di **rimborso** fino a **venticinque anni**, al fine di sostenere la **continuità produttiva** delle imprese medesime.

L'**articolo 20** è volto ad incrementare di **35 milioni di euro,** per l'anno **2022,** il **Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese (rectius** filiere**) agricole della pesca e dell'acquacoltura**.

L'**articolo 21** introduce disposizioni volte a favorire **l'utilizzo** di **sottoprodotti vegetali** e di **scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari** come **fertilizzanti** al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

L'**articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive,** pari al **50 per cento** dell'importo dell'Imposta municipale propria - **IMU** versato a titolo di **seconda rata per l'anno 2021,** a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'**articolo 23** interviene con alcune disposizioni volte a **mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione**, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Gli **articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo** (cosiddetti ***golden power***) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle **società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale**.

L'**articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale**. In primo luogo, viene precisata la **portata generale del potere di veto**, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a **tutte le delibere**, **atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi**. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita **partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto** al procedimento finalizzato all'**esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni**.

Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'**articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020**. L'**articolo 25 include**, inoltre, **nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni**, quelli che abbiano per effetto modifiche della **titolarità**, del **controllo** o della **disponibilità** degli **attivi** individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, **limitatamente ai settori** delle **comunicazioni**, **dell'energia**, dei **trasporti**, della **salute**, **agroalimentare** e **finanziario**, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, **anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia**. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'**obbligo di notifica per gli acquisti**, a qualsiasi titolo, **di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia**, nei settori delle **comunicazioni**, dell'**energia**, dei **trasporti**, della **salute**, **agroalimentare** e **finanziario**, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'**insediamento stabile** dell'acquirente in ragione dell'assunzione del **controllo** della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma **stabilizza**, **perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale**, quelle previste dal **regime temporaneo adottato** con il decreto legge n. 23 del 2020 **in risposta alla crisi pandemica** e, pertanto, come stabilito dal **comma 2 dell'articolo 25 in esame**, le relative disposizioni **entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo**. Viene inoltre stabilito un **obbligo di notifica**, che **stabilizza**, **il regime temporaneo adottato** con il decreto legge n. 23 del 2020 **in risposta alla crisi pandemica**, relativo gli **acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea**, in società che detengono gli **attivi individuati come strategici** ai sensi dei commi 1 e 1-*ter*, che attribuiscono una **quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento**, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e **sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale**.

L'**articolo 26** stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate **misure di semplificazione** delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la "**prenotifica**", che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.

L'**articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del**

Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei **poteri speciali**, in particolare mediante **l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali**, costituito da **dieci** componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'**articolo 28** prevede la **ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e *cloud***. Il nuovo **comma 1** dell'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei **servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G** quali **attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale**, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di **identificare ulteriori servizi**, **beni**, **rapporti**, **attività** e **tecnologie rilevanti** ai fini **della sicurezza cibernetica**, ivi inclusi quelli relativi alla **tecnologia *cloud***, con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**. Il **comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica** funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al **piano annuale degli acquisti** da parte delle imprese invece che al **singolo contratto**. Il **comma 3** definisce **la procedura di approvazione del piano**. Il **comma 4** esplicita i **criteri e gli elementi di valutazione** in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I **commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio** applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le **ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina**.

L'**articolo 29** reca disposizioni concernenti la **diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni,** al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della **mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa**, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di **acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica**. Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle **determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica**. Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a **tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato** da parte dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

L'**articolo 30** demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'**interesse nazionale** e del **pregiudizio** che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di **filiere produttive strategiche**, l'individuazione delle **materie prime critiche**, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I **rottami ferrosi**, anche non originari dell'Italia, costituiscono **materie prime critiche** e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (**comma 1**). Il **comma 2** prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono **esportare**, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una **informativa completa** dell'operazione. Il **comma 3**, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari al **30 per cento** del valore dell'operazione e comunque **non inferiore** a **euro 30.000** per **ogni singola operazione**. In base al **comma 4**, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al **31 luglio 2022**. Il **comma 5** prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 31** detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l'attivazione di una **modalità di assistenza diffusa** affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a **15.000 persone (co. 1, lett. a)**; la concessione per un massimo di 60.000 persone di un **contributo per il sostentamento** di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (**co. 1, lett. b)**; un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti **(co. 1, lett. c)**. Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del **31 dicembre 2022** e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un **incremento di circa 7,5 milioni di euro** per l'anno **2022** delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

L'**articolo 32** abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo

squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 33** protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

L'**articolo 34** introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e **fino al 4 marzo 2023**, in deroga alla normativa vigente, dell'**esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie** e della qualifica di **operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022.

L'**articolo 35**, **comma 1**, **lettera *a*)**, consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 221/2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente **massimo** di **10 esperti** anche estranei alla pubblica amministrazione di **comprovata qualificazione professionale**, nel **limite di spesa complessivo** di **euro 500.000 annui** a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La **lettera *b*)** stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono **esclusivamente** tramite un **sistema telematico** basato su una **piattaforma digitale integrata**, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La **lettera *c*)** disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il **comma 2** dispone in relazione ai relativi oneri.

L'**articolo 36** dispone – nel **limite di spesa** indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (**c.d. "organico COVID"**) già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il **comma 2** incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di **30 milioni di euro**, il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**", istituito dall'art. 58, comma 4, del **D.L. 73/2021**.

L'**articolo 37** istituisce, per l'anno 2022, un **contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico**, nella misura del **10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021** (il cosiddetto "extraprofitto"). Sono **esclusi** i soggetti che conseguono un incremento del saldo **fino a 5 milioni di euro** o, comunque, **inferiore al 10 per cento**.

L'**articolo 38**, oltre a **incrementare il fondo perequativo** istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal decreto in esame e indica le **corrispondenti fonti di copertura finanziaria**.

L'**articolo 39** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il decreto-legge n. 21 del 2022 appare prevalentemente riconducibile alle **competenze esclusive statali** in

materia di sicurezza e tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere d) ed e) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), le **competenze concorrenti** in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma) e la **competenza residuale regionale** in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma).

In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" gli "strumenti di politica economica che attengono all'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004); con riferimento alla competenza in materia di "produzione e distribuzione dell'energia" la medesima giurisprudenza legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005).

Ciò premesso, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- il **comma 2 dell'articolo 10** prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto;
- la **lettera c) del comma 1 dell'articolo 31** prevede l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni del servizio sanitario nazionale; *al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere piuttosto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto, come già segnalato in precedenti occasioni dalla Commissione, la Conferenza delle regioni e delle province autonome costituisce allo stato solo l'organismo di coordinamento degli esecutivi regionali, privo di apposita disciplina legislativa* (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 23 giugno 2020 sul disegno di legge S. 1218 di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020).

Si valuti poi l'opportunità di inserire ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al **comma 2 dell'articolo 21** si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura. In particolare, si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura.

Camera Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione osservatorio@camera.it - 066760-3855 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0242